


GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA
GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO



CONTRIBUTI DI:

Paolo Grossi
Luigi Ferrajoli
Aurelio Gentili
Claudio Scognamiglio

Enrico Quadri
Luigi Balestra
Giuseppe Conte
Giovanni D'Amico

Francesco Macario
Roberto Mastroianni



GIUFFRÈ EDITORE

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

Direzione

Giuseppe CONTE (Università di Firenze) - Fabrizio Di MARZIO (Corte di Cassazione)

Comitato di direzione

Fabio ADDIS (Università di Brescia) - Luigi BALESTRA (Università di Bologna) - Giovanni D'AMICO (Università di Reggio Calabria) - Stefano DELLE MONACHE (Università di Padova) - Raffaele Di RAIMO (Università del Salento) - Francesco MACARIO (Università di Roma Tre) - Marcello MAGGIOLLO (Università di Padova) - Emanuela NAVARRETTA (Università di Pisa) - Fabio PADOVINI (Università di Trieste) - Michele PERRINO (Università di Palermo) - Claudio SCOGNAMIGLIO (Università di Roma "Tor Vergata")

Consiglio scientifico

Guido ALPA (Università "La Sapienza" di Roma) Matthias MAHLMANN (Universität Zürich)
Mads ANDENAS (University of Oslo) Marco MARAZZA (Università "Universitas Mercatorum")
Andrea BIONDI (King's College London) Roberto MASTROIANNI (Università di Napoli "Federico II")
Jean-Sébastien BORGHETTI (Université Panthéon-Assas) Andrea MORA (Università di Modena)
Alexandra BRAUN (University of Oxford) Peter Arnt NIELSEN (Københavns Universitet)
Mario CAMPOBASSO (Seconda Università di Napoli) Luca NIVARRA (Università di Palermo)
Paolo CAPPELLINI (Università di Firenze) Mauro ORLANDI (Università di Roma "Tor Vergata")
Brian CHEFFINS (University of Cambridge) Gianmaria PALMIERI (Università del Molise)
Claudio CONSOLO (Università "La Sapienza" di Roma) Andrea PANZAROLA (Università LUM "Jean Monnet")
Paoloefisio CORRIAS (Università di Cagliari) Giovanni PERLINGIERI (Seconda Università di Napoli)
Enrico DEL PRATO (Università "La Sapienza" di Roma) Carlos PETIT (Universidad de Huelva)
Giovanni DORIA (Università di Roma "Tor Vergata") John PHILLIPS (King's College London)
Gillian DOUGLAS (Cardiff University) Giorgio RESTA (Università di Bari)
Francesco FIMMANÒ (Università del Molise) Luigi Antonio ROVELLI (Corte di Cassazione)
Toni M. FINE (Fordham University) Massimo RUBINO DE RITIS (Seconda Università di Napoli)
Giusella FINOCCHIARO (Università di Bologna) Giuseppe SANTONI (Università di Roma "Tor Vergata")
Andrea FUSARO (Università di Genova) Franco SCARPELLI (Università di Milano-Bicocca)
Henry B. HANSMANN (Yale Law School) Henry E. SMITH (Harvard Law School)
Mark GEISTFELD (New York University) Lorenzo STANGHELLINI (Università di Firenze)
Aurelio GENTILI (Università di Roma Tre) Umberto TOMBARI (Università di Firenze)
Stefan GRUNDMANN (European University Institute) George TRIANTIS (Stanford Law School)
Fabrizio GUERRERA (Università di Messina) Gianroberto VILLA (Università Statale di Milano)
Ángel M. LÓPEZ Y LÓPEZ (Universidad de Valencia) Graham VIRGO (University of Cambridge)
Paola LUCARELLI (Università di Firenze) Stefan VOGENAUER (University of Oxford)
Nancy A. WELSH (Penn State University)

Redazione

Paola CILLO, Alessandra CAVUOTO

Concept e graphic design

Ad Maurizio Maselli/Digital Kitchen

Composizione e stampa

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

Indice

PAOLO GROSSI

Sulla odierna fattualità del diritto p. 11

LUIGI FERRAJOLI

Antigone e Creonte, entrambi sconfitti dalla crisi della legalità p. 27

AURELIO GENTILI

L'interpretazione giuridica: il contributo della dottrina p. 47

CLAUDIO SCOGNAMIGLIO

Dignità dell'uomo e tutela della personalità p. 67

ENRICO QUADRI

Il regime patrimoniale della famiglia nella prospettiva dell'autonomia privata p. 95

LUIGI BALESTRA

Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale p.133

GIUSEPPE CONTE

The Italian Way of Mediation p.163

GIOVANNI D'AMICO

Responsabilità precontrattuale anche in caso di contratto valido? (L'isola che non c'è) . p.197

FRANCESCO MACARIO

Assolutezza, pienezza, inviolabilità, esclusività: il diritto di proprietà nelle codificazioni europee. In memoria di Michele Costantino p.227

ROBERTO MASTROIANNI

La responsabilità patrimoniale dello Stato italiano per violazione del diritto dell'Unione: il caso della direttiva sull'indennizzo delle vittime dei reati p.283

Gli Autori di questo fascicolo p.319

Dignità dell'uomo e tutela della personalità

Il saggio si propone di mettere a fuoco le condizioni di uso del concetto di dignità dell'uomo nella riflessione della scienza civilistica contemporanea anche nel contesto della gerarchia delle fonti, così come modellata a seguito del Trattato di Lisbona. In questa prospettiva, vengono affrontati, in particolare, i profili relativi al consenso informato nel trattamento terapeutico ed al risarcimento del danno morale soggettivo come rimedio posto a presidio del valore della dignità.

This essay focuses on the possible uses of the concept of the dignity of man in contemporary civilian thought, with particular attention to the hierarchy of sources, such as that shaped by the Lisbon Treaty. From this point of view, the essay deals with the problems of informed consent in medical treatments and compensation for non pecuniary damages as a remedy for protecting dignity.

Sommario: 1. Una premessa storico-filosofica. – 2. Le Carte dei diritti del XX secolo ed il carattere fondativo della dignità umana. – 3. La dignità ed i bisogni dell'uomo. – 4. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la dignità. – 5. Dignità e consenso informato nel trattamento terapeutico. – 6. Dignità e risarcimento del danno morale soggettivo nella recente elaborazione giurisprudenziale italiana. – 7. Conclusioni.

1. - Una premessa storico-filosofica.

Il tema della dignità dell'uomo costituisce una prospettiva privilegiata per accostarsi ai temi oggetto del Convegno, che ci invitano a riflettere, da un lato, sul fondamento romanistico della tutela dei diritti della personalità, dall'altro sugli sviluppi contemporanei che è possibile ricostruire e sulle sfide future che si delineano.

Non è, infatti, difficile rendersi conto – e le considerazioni che si svolgeranno tenteranno di argomentare quest'assunto – che il tema della dignità dell'uomo rappresenta una costante nella riflessione filosofica, prima ancora che giuridica, che ha accompagnato l'evoluzione dal diritto romano fino al diritto contemporaneo; e che ancora più promettenti si rivelano, nel tempo presente, per le ragioni che si cercheranno di illustrare *infra*, i possibili usi del concetto di dignità umana quale tecnica di decisione delle controversie nelle quali venga in considerazione un'esigenza di tutela del valore della persona umana.

La ricchezza della storia del concetto e la circostanza che, nel momento in cui parliamo di dignità, utilizziamo un concetto denso di implicazioni semantiche ¹, frutto anche delle sedimentazioni di riflessioni plurisecolari, possono giustificare anche in questa sede, dove pure ci si sforzerà di individuare le condizioni d'uso del concetto di dignità per la soluzione di problemi concreti di tutela della personalità umana, qualche notazione preliminare sui modi in cui esso è stato inteso, nelle diverse esperienze culturali.

Si può allora prendere le mosse dall'osservazione che i fondamentali elementi costruttivi del concetto di dignità si rinvengono nella cultura greca, matrice, anche sotto questo profilo, e per significativi aspetti, di

¹ Si veda sul valore semantico del simbolo "dignità", P. ZATTI, *Maschere del diritto volti della vita*, Milano, 2009, 38 ss.

quella latina ². In particolare, nell'esperienza giuridica e nella riflessione filosofica del mondo greco, si delinea una concezione della dignità non già statica (l'uomo è degno già, e semplicemente, perché tale), ma, come è stato efficacemente detto, dinamica: destinata a concretizzarsi in una relazione morale con gli altri e ad irradiarsi dai familiari del singolo uomo a tutti i membri della comunità, degno potendo essere considerato "l'uomo che compie azioni vevoli per gli altri" ³.

Il pensiero di Aristotele sviluppa il concetto di dignità umana attraverso elementi che, ad un'attenta riflessione, possono offrire ancora spunti di interesse: la premessa del suo pensiero è che tutti gli uomini sono degni, anche se non in misura eguale; e sono le azioni che ciascuno degli uomini si sente chiamato a compiere, e compie in effetti, a dare la misura della dignità del singolo. In altre parole, è il più degno l'uomo che «sia in grado di realizzare grandi cose e le realizzi: in questa prospettiva la gloria che egli ritrarrà rappresenta la giusta ricompensa per i benefici che la sua azione avrà arrecato alla comunità di appartenenza, dalla famiglia come comunità di generazioni allo Stato come comunità di cittadini» ⁴.

Nella riflessione giuridica e filosofica del mondo romano, la lettura dinamica del concetto, che emergeva già all'interno del pensiero greco, si articola in una duplice accezione del concetto di dignità, contrapponendosi alla dignità intesa come posizione dell'uomo nel cosmo, la dignità considerata, invece, come la posizione da lui ricoperta nella vita pubblica ⁵. È stato osservato, sul punto, che il primo senso del termine dignità «è universale, nel senso che almeno in linea di principio è il genere umano a possederla come una dote naturale; il secondo invece è particolaristico, nel senso che deriva da prestazioni che alcuni individui eseguono ed altri no», con la conseguenza che mentre la dignità, nel primo significato, non può accrescersi né diminuire, nel secondo si può acquisire, così come perdere ⁶. È proprio in questa seconda accezione, ma non nella prima,

² Cfr., sul punto, U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Bari-Roma, 2009, 7 s.

³ Si veda, di nuovo, U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, cit., cui si rinvia anche per la ricca esemplificazione del concetto di dignità svolta sulla base di opere della letteratura greca.

⁴ Il brano riportato nel testo, ed i principali svolgimenti in esso riprodotti, sono di U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, cit., 10 s.

⁵ Così P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, Brescia, 2009, 11.

⁶ Così P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit., 13.

come si dirà anche tra breve, che la dignità definisce una gerarchia, nei termini di una separazione «collocata all'interno della società, tra i soggetti titolari di una responsabilità, con una valorizzazione della differenza che – strettamente legata alla gerarchia sociale – è fonte di privilegi, di riconoscimento e di prestigio» e con una sovrapposizione tra dignità e responsabilità originata dal fatto che, all'interno della società romana, la categoria della responsabilità non aveva ancora assunto uno spazio autonomo ⁷.

Il pensiero cristiano apporta, poi, un contributo fondamentale, anche se, a ben vedere, di non totale novità al concetto di dignità, laddove quest'ultima, sulla premessa della qualificazione dell'uomo come immagine di Dio, viene estesa a tutti gli uomini ⁸: ed in effetti se è sicuramente del tutto nuova la "fonte" della dignità dell'uomo – l'essere egli immagine di Dio – non è nuova l'idea della fratellanza tra gli uomini, tutt'altro che estranea al pensiero classico, da Platone a Seneca. Già nel pensiero di quest'ultimo troviamo in effetti l'affermazione che qualunque uomo è portatore di *dignitas*, dato che per essere *digni* è sufficiente un comportamento retto e dovendosi riconoscere la *dignitas* anche di persone che ancora non tengano una condotta retta: infatti, anche questi ultimi possono diventare *digni*, mutando i propri costumi ⁹.

Una rassegna, sia pure assai rapida, del percorso culturale e filosofico dell'idea di dignità, qual è quella che si sta svolgendo in questa sede, non può fare a meno di un cenno al celebre *Discorso sulla dignità dell'uomo* di Pico della Mirandola ¹⁰: ed infatti, al tornante tra Umanesimo e Rinascimento, si esprime, in quel celebre scritto, l'idea, già profondamente laica,

⁷ I brani riportati nel testo sono di G. PIEPOLI, *Tutela della dignità e ordinamento della società secolare europea*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 14.

⁸ Si vedano, al riguardo, P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit., 14 s.; U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, cit., 19 ss.; K. SEELMANN, *Filosofia del diritto*, Napoli, 2006, 259 ss. G. PIEPOLI, *Tutela della dignità*, cit., 15 s. rileva che, nella prospettiva del pensiero cristiano, si delineano «due dimensioni della dignità umana, la creazione ad immagine di Dio e il comando di dominare il creato» ed individua il vero elemento di novità della lettura cristiana della dignità nella posizione «con originalità dirompente, (del)l'interrogativo del fondamento della dignità».

⁹ Cfr., sul punto, per ampi riferimenti al pensiero di Platone e di Seneca, U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, cit.

¹⁰ Un ampio e puntuale quadro di riferimenti in merito è offerto da U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, cit., 22 ss., il quale rammenta anche le vicende della composizione, pubblicazione e denominazione dell'opera.

che la vera dignità può essere conseguita da ogni uomo, a prescindere dalla religione professata, poiché si tratta di vincere l'ignoranza, tendendo al perfezionamento intellettuale e spirituale attraverso l'esercizio della propria libertà¹¹.

È tuttavia nel giusnaturalismo che si delinea in termini davvero moderni il tentativo di fondare in modo secolare la dignità umana¹²; e qui può essere richiamata la lettura che, ancora di recente, è stata offerta del pensiero di Pufendorf, il quale prende le mosse dall'idea della libertà che contraddistingue l'essere umano e che costituisce il presupposto per l'esistenza di un ordine morale nettamente distinto dall'ordine naturale, posto che l'uomo è l'unico essere in grado di porre autonomamente limiti alla propria condotta, così sottomettendosi a leggi da lui stesso create¹³.

Nella parabola, fin qui tratteggiata, del concetto di dignità, il momento in cui lo stesso entra appieno nel circuito dell'argomentazione giuridica coincide certamente con la costruzione kantiana della categoria. Infatti, nel pensiero di Kant, così come esposto nella *Metafisica dei costumi*¹⁴, la dignità riceve una trattazione articolata e complessa, la quale vede giustapposta ad una dignità che è il derivato di una funzione pubblica di comando spettante al superiore gerarchico, una dignità semplicemente coesistente allo *status* di cittadino e del quale nessun uomo, all'interno dello Stato, può essere privo, salvo che non l'abbia persa a causa di un proprio crimine; e si viene così delineando una dignità la quale spetta all'uomo proprio perché tale e cioè in quanto essere ragionevole in grado di agire e scegliere moralmente. Pertanto, l'uomo, concepito in questi termini, ha una sua dignità innata ed inalienabile, al punto che qualunque uomo, in quanto tale, è portatore della dignità di tutta l'umanità, da ciò scaturendo

¹¹ Secondo G. PIEPOLI, *Tutela della dignità*, cit., 17 «con Pico si afferma il legame, da allora irreversibile nel pensiero moderno, tra dignità e libertà, questo legame si colloca all'interno di una responsabilità dell'uomo verso Dio per meritare la dignità stessa».

¹² Su questi aspetti si veda, in particolare, P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit., 18 ss.

¹³ La ricostruzione nei termini esposti nel testo del pensiero di Pufendorf è di P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit. Secondo G. PIEPOLI, *Tutela della dignità*, cit., 18, tuttavia, Pufendorf rimane ancora saldamente ed esplicitamente ancorato alla tradizione giudeo cristiana, nella misura in cui, nel suo pensiero, la dignità è antecedente all'ipotetico contratto sociale e ne è sua misura e non viceversa

¹⁴ Cfr. I. KANT, *La metafisica dei costumi (1. Principi metafisici della dottrina del diritto 2.1.49 D)*, trad. it., Bari, 1970, 160 ss.

il dovere del rispetto più pieno di sé stesso, così come di tutti gli altri uomini¹⁵. Secondo quanto è stato efficacemente osservato, con riferimento al pensiero kantiano, non è dunque «il mero fatto biologico a costituire il fondamento della sua dignità, ma il “fatto della ragione” della legge morale, una ragione dunque “moralmente pratica” che ci comanda (nella seconda formulazione dell’imperativo categorico) di trattare l’umanità, sia nella propria persona, sia in quella di ogni altro “sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo”, poiché «è il suo uso meramente strumentale, la sua riduzione da persona a cosa a ferirlo nella sua dignità»¹⁶.

Il discorso potrebbe estendersi, a questo punto, e si tratterebbe di approdi di sicuro interesse, alla ricognizione degli elementi di crisi, oltre che di quelli di fecondità, introdotti, secondo taluno, dalla costruzione kantiana: ed infatti la stessa, come pure è stato rilevato, «ridefinisce, accorciandolo, l’orizzonte di riferimento per il soggetto: eliminati il piano della trascendenza e quello del creato inferiore all’uomo, resta in gioco solo l’area dell’umanità in senso stretto»¹⁷; ma appare preferibile soffermarsi un momento, al fine di individuare gli spunti costruttivi che si possono trarre dalle considerazioni fin qui svolte.

2. - Le Carte dei diritti del XX secolo ed il carattere fondativo della dignità umana.

Dignità come responsabilità, dignità come libertà, dignità come valore inalienabile ed incompressibile dell’uomo, di ogni uomo, in quanto tale, dignità da ricercare e tutelare negli altri, oltre che in se stessi: sono queste, dunque, le suggestioni che ci provengono dalla riflessione filosofica e da quella giuridica, dal momento in cui il concetto ha acquisito anche una curvatura specificamente giuridica. E se questo è l’arco di significati che il concetto di dignità è destinato ad evocare ben si comprende come proprio

¹⁵ Si vedano, per questi svolgimenti, I. KANT, *La metafisica* (2. *Principi metafisici della dottrina della virtù*), trad. it., Bari, 1970, 296 e le considerazioni di U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, cit., 28 s., nonché di K. SEELMANN, *Filosofia del diritto*, cit., 25.

¹⁶ I brani nel testo sono di P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit., 21 ss.

¹⁷ Così G. PIEPOLI, *Tutela della dignità ed ordinamento secolare*, cit., 20.

ad esso si sia guardato con interesse, se non con speranza, come ad un concetto dotato di carattere “fondativo” nel momento in cui si è trattato di individuare una categoria che fosse in grado di ripristinare normativamente la centralità del valore dell'uomo dopo la negazione di esso ad opera delle dittature del XX secolo e dei due conflitti mondiali: proprio la dignità, infatti, è parso possibile riconoscere come un «criterio in grado di assicurare la coesistenza di diverse culture, ideologie e religioni nel comune impegno di tutela dei diritti dell'uomo al di là delle appartenenze nazionali»¹⁸.

La ricognizione dell'emergere, in questa prospettiva, della categoria della dignità nelle fonti normative post-belliche, e nel solco di alcune anticipazioni in testi costituzionali precedenti alla seconda guerra mondiale, è stata più volte operata in termini esaustivi nella recente dottrina¹⁹; e saranno, dunque, sufficienti brevi cenni ai dati normativi di maggiore rilevanza nella specifica prospettiva del nostro discorso.

Si può, dunque, e brevemente, rammentare che – dopo le anticipazioni contenute, sul punto del riconoscimento del principio di tutela della dignità umana, nella Costituzione finlandese del 1919 e nella Costituzione di Weimar, ispirate ad una lettura in chiave sociale del medesimo, ed in quella irlandese del 1937, chiaramente influenzata, al contrario, da una lettura cattolica²⁰ – la giuridificazione del principio di dignità trova un riconoscimento definitivo dapprima nel Preambolo della Carta dell'organizzazione delle Nazioni Unite del 1945 e, quindi, con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. In particolare, quest'ultimo testo normativo sancisce, all'art. 1, il principio che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti», innestando, poi, agli artt. 22 e 23 il riconoscimento della dignità sulla garanzia dei diritti sociali attraverso l'affermazione del diritto di ogni individuo alla realizzazione «dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità» nonché del diritto di ciascun lavoratore «ad

¹⁸ In questi termini, G. RESTA, *Dignità*, in S. RODOTÀ-P. ZATTI (a cura di), *Trattato di biodiritto*, Milano, 2010, I.

¹⁹ Cfr., in particolare, G. RESTA, *Dignità*, cit.

²⁰ Cfr., per i riferimenti, G. RESTA, *Dignità*, cit.

una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso ed alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana».

L'intima connessione tra l'uso del concetto di dignità e l'esigenza di ripristino della centralità ed intangibilità del valore della persona risulta confermata dal rilievo che è proprio la Carta costituzionale della Repubblica Federale tedesca (e cioè del paese che più direttamente aveva conosciuto l'orrore della negazione radicale della dignità umana) ad utilizzare in maniera particolarmente pervasiva il concetto di dignità umana ²¹. Infatti, e come è stato rilevato ²², la dignità diventa, nella Costituzione tedesca, una sorta di *Grundnorm* dell'intero sistema giuridico, con i caratteri della norma giuridica oggettiva e non già del diritto soggettivo, come tale soggetta al giudizio di bilanciamento con altri interessi pure dotati di riconoscimento costituzionale: l'art. 1, comma 1, del *Grundgesetz* stabilisce, infatti, che «la dignità dell'uomo è intangibile. Rispettarla e proteggerla è obbligo di tutto il potere statale» ed il comma 2 soggiunge che «il popolo tedesco professa perciò i diritti umani e inviolabili e inalienabili come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo» ²³.

074

Una notazione terminologica consente, poi, di cogliere il particolare valore fondativo che la dignità assume, nell'ambito della Costituzione tedesca, anche rispetto ai diritti fondamentali: ed infatti, mentre questi ultimi sono definiti come “inviolabili ed inalienabili” la dignità è senz'altro “intangibile” (*unantastbar*), così restando sottratta anche a quel giudizio di comparazione o di bilanciamento con altri interessi, in ipotesi dotati di protezione ad un livello analogo di gerarchia delle fonti, cui invece i diritti fondamentali possono essere assoggettati. I due commi dell'art. 1 del *Grundgesetz* rendono, poi, evidente l'esistenza di un rapporto di deriva-

²¹ Si vedano, per un'ampia illustrazione delle coordinate all'interno delle quali il principio di dignità è utilizzato nell'ambito del *Grundgesetz*, G. RESTA, *Dignità*, cit.; P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit., 30 ss.

²² In tal senso, in particolare, P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit., 31.

²³ Va peraltro considerato che, sia pure con curvature di volta in volta diversamente modellate, e sulle quali non è possibile soffermarsi in questa sede, il concetto di dignità è presente nella gran parte delle Costituzioni entrate in vigore nella seconda metà del XX secolo: cfr., sul punto, i cenni di G. RESTA, *Dignità*, cit., nonché, con specifico riferimento alla costituzione spagnola, F.F. SEGADO, *La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 31 ss.

zione, all'interno di quel testo normativo, tra la dignità ed i diritti fondamentali, nel senso che proprio il fatto che l'uomo possieda una dignità, tale da contraddistinguerlo rispetto ad ogni altro essere vivente (e sottratta, secondo quanto si desume dall'art. 79, comma 3, del *Grundgesetz*, ad ogni possibilità di modifica o revisione costituzionale), fonda altresì, in capo a lui, la titolarità di diritti fondamentali ²⁴.

Concludendo sull'immagine della dignità umana che emerge dal *Grundgesetz*, si deve concordare con quella lettura della stessa che vi ravvisa una diretta derivazione con la dottrina giusnaturalista moderna, così restando collegato il tema del rispetto della dignità umana a quello della rinascita del diritto naturale ²⁵.

Diversi sono, invece, i caratteri che la dignità assume all'interno della Costituzione italiana del 1948: ed infatti il riferimento alla dignità sociale, contenuto nell'art. 3 Cost., secondo il quale «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», letto in collegamento con l'affermazione, racchiusa all'art. 4, comma 2, del «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» rende evidente che l'ordinamento modellato dalla Costituzione repubblicana riconosce, quale unico titolo di dignità, «il lavoro che consente ai cittadini il pieno sviluppo della loro personalità, e con ciò della loro dignità» ²⁶. In altre parole, il discorso sulla dignità, all'interno della Costituzione italiana del 1948, è imperniato sulla dimensione sociale della dignità: ed in questo stesso senso possono essere richiamati anche gli altri due luoghi di quel testo normativo all'interno dei quali il termine dignità viene utilizzato, come attributo (l'esistenza libera e dignitosa alla realizzazione della quale deve essere funzionale la retribuzione corrisposta al lavoratore cui ha riguardo l'art. 36) ovvero come sostantivo (la dignità umana come limite all'esercizio delle attività economiche private, che non debbono recare danno ad essa, all'interno dell'art.

²⁴ Si veda ancora, per queste notazioni, P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit., 32 s.

²⁵ Sul punto, di nuovo, P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit.

²⁶ Così, di nuovo, P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit.

41, comma 2, Cost.). E non è del resto casuale che, a livello della legislazione ordinaria italiana, la dignità compaia proprio nel c.d. Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300) intitolato, tra l'altro, alla tutela della dignità dei lavoratori: così come, sia nell'ambito della concretizzazione giurisprudenziale, sia all'interno della riflessione dottrinale, almeno nella seconda metà del secolo scorso, lo spazio più significativo sia stato occupato proprio dalla materia del diritto del lavoro.

3. - La dignità ed i bisogni dell'uomo.

Qualche ulteriore, e sia pure assai sintetica, notazione sui più recenti sviluppi della riflessione della filosofia del diritto sul concetto di dignità consente di formulare la conclusione secondo la quale, nell'alternativa tra la concezione quasi giusnaturalista della dignità che emerge dal *Grundgesetz* e la concezione di dignità che emerge dalla Costituzione italiana del 1948, attenta alla concreta collocazione della persona nel tessuto sociale, che sembra rievocare il modello (anche se non certo il contenuto) della nozione di dignità propria del mondo romano, proprio quest'ultima sembra destinata ad avere il sopravvento.

Infatti, pure nel pensiero di chi, nella seconda metà del secolo scorso, ha affrontato lo statuto filosofico del concetto di dignità della persona, anche l'impostazione giusnaturalista del concetto di dignità è accompagnata dalla consapevolezza che «la tutela della dignità umana non può prescindere dal soddisfacimento dei concreti bisogni umani di cui lo Stato sociale è chiamato a farsi carico»²⁷; mentre la coscienza del fatto che la dignità è qualcosa da costruire socialmente, essendo il risultato di «prestazioni di rappresentazioni con le quali l'individuo si guadagna nella società la propria dignità» è particolarmente chiara nel pensiero di Luhmann, critico rispetto alla tradizionale impostazione giusnaturalista del tema²⁸.

Da quel momento in poi, e si tratta di un passaggio particolarmente importante ai nostri fini, il discorso sulla dignità umana rifluisce dalla

²⁷ Il punto è chiarito, con la consueta incisività da P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit., 44 s., con riferimento alle opere, sul principio di dignità, di Bloch e di Maihofer.

²⁸ Cfr. N. LUHMANN, *I diritti fondamentali come istituzione*, trad. it. a cura di G. Palombella-L. Pannarale, Bari, 2002, 98 ss.

considerazione della persona astratta in quanto soggetto giuridico a quella dell'individuo concreto come soggetto come "animale con bisogni": e la dignità umana si realizza in misura tanto più intensa e pervasiva quanto più la società è in grado di soddisfare quei bisogni, dato che non vi può essere dignità umana davvero realizzata se l'uomo non dispone dei mezzi per sostentarsi ovvero se non gli è consentito di sviluppare la propria personalità all'interno della propria famiglia, nel luogo di studio o in quello di lavoro, ovvero in tutte le molteplici occasioni di contatto sociale – dalla relazione terapeutica alla manifestazione del proprio pensiero – che compongono la vita di ciascun essere umano ²⁹.

Questa nuova dimensione della dignità umana, pur ovviamente non rimuovendo dal discorso giuridico quella di matrice giusnaturalistica, determina un consistente allargamento del campo di applicazione della dignità umana come criterio di soluzione delle controversie: non più invocata soltanto in presenza di negazioni radicali del valore della persona umana, ma suscettibile di essere utilizzata anche in tutte le ipotesi in cui siano creati ostacoli alla realizzazione della personalità dell'uomo, inteso appunto come "animale con bisogni".

4. - La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la dignità.

La Carta Europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, com'è noto, e sulla base dell'art. 6 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, così come modificato dall'art. 1 del Trattato di Lisbona, ha ormai «lo stesso valore giuridico dei trattati» e, dunque, si inserisce, nel disegno delle fonti del diritto del sistema giuridico italiano, superate ormai le incertezze sul suo statuto normativo che ne avevano seguito l'originaria adozione, nel 2000, su un piano di equiordinazione con la Costituzione del 1948

²⁹ Cfr., per più ampi svolgimenti sul punto, P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, cit., 46 ss.; K. SEELMANN, *Filosofia del diritto*, cit., 255 s.; M. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, 2002 (e vedi anche l'introduzione al volume di C. SARACENO, *Pensare i bisogni e vedere le relazioni per argomentare la giustizia*, la quale sottolinea che ogni concezione dei diritti, della libertà, della stessa dignità umana, deve fare i conti con la condizione di bisogno degli esseri umani, con i vincoli, le dipendenze e le interdipendenze create da questi bisogni).

Nel sistema della Carta, il principio di dignità assume un duplice rilievo. Innanzi tutto, all'interno del Preambolo, la dignità umana costituisce il primo valore fondativo dell'Unione, considerato indivisibile ed universale, accanto a quelli della libertà, uguaglianza e solidarietà: quasi a voler risolvere, attraverso l'utilizzazione del principio di dignità, e dunque in maniera laica e scevra da qualunque riferimento ad istanze religiose, il problema, sul quale, com'è noto, il dibattito era stato, a suo tempo, assai fervido, dell'individuazione della tavola dei valori fondativi dell'Unione. Nel corpo della Carta, tuttavia, il principio di dignità si specifica subito non solo in una rigorosa enunciazione di principi, ma anche nella posizione di regole operative che, pur nella latitudine delle loro coordinate, contengono prescrizioni già sufficientemente precise.

Infatti, il titolo I della Carta ("Dignità") si apre, all'art. 1, con l'enunciazione secondo la quale «la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata», cui fanno seguito, inseriti all'interno del medesimo titolo, gli articoli 2-5, che riconoscono il diritto alla vita (art. 2) ed il diritto all'integrità fisica e psichica della persona (art. 3), sancendo, poi, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4) nonché la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 5).

In particolare l'art. 3, in sede di costruzione del contenuto del "diritto all'integrità della persona" sancisce, al comma 1, che «ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e prevede al comma 2, che «Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quella aventi come scopo la selezione delle persone; c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani»: al punto da costruire una sorta di costellazione di valori, «dei quali l'uno richiama l'altro, e pone al vertice, o a orizzonte comune la dignità»³⁰. Al di là del contenuto immediatamente precettivo di queste disposizioni, il quadro che ne emerge è caratterizzato proprio da una sempre maggiore rilevanza dell'elemento individuale e concreto e, dunque, della singola

³⁰ Così P. ZATTI, *Maschere del diritto volti della vita*, cit., 37

situazione all'interno della quale si possa delineare un problema di tutela della dignità della persona: debbono essere inserite in questa prospettiva le disposizioni dell'art. 25, in tema di "Diritti degli anziani"³¹, dell'art. 31 (specificamente, del comma 1 di esso), in materia di "Condizioni di lavoro giuste ed eque"³² e dell'art. 34, comma 3, in tema di "Sicurezza sociale e assistenza sociale"³³. In altri termini, l'immagine del concetto di dignità che emerge dalla Carta dei Diritti dell'Unione Europea è quella di una dignità che si potrebbe definire concreta, particolare e relazionale, perché destinata a specificarsi, tra l'altro, nelle singole ipotesi di contatto sociale, nelle quali il valore della dignità può essere esposto a repentaglio³⁴: una dignità, dunque, e certamente, anche sociale, come tale in grado di svolgere un ruolo importante nell'ambito del processo di costituzionalizzazione del diritto privato europeo³⁵.

Se, dunque, la considerazione del dato normativo della Carta dei Diritti restituisce un quadro ricco e promettente di possibili utilizzazioni del principio di dignità, si tratta, a questo punto, di verificare quale sia, nell'esperienza più recente del diritto italiano, la concreta portata operativa assunta dalla categoria della dignità: ma questo passaggio richiede un chiarimento preliminare in ordine al modo in cui è strutturato, dal punto di vista dell'enunciato normativo, il principio di dignità.

È stato osservato al riguardo, persuasivamente, che «anche in ordinamenti, come il nostro, di stampo codicistico e legati comunque al "diritto scritto" diviene sempre più evidente che la capacità del diritto di posare efficacemente il suo sguardo sulla velocissima evoluzione delle cose deve

³¹ «L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale».

³² «Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose».

³³ «Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali».

³⁴ Può essere interessante, in questa prospettiva, rammentare l'esperienza dell'adozione, da parte dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana di un Codice di autoregolamentazione, la Carta di Treviso, all'interno del quale il principio di dignità viene utilizzato quale criterio – limite da rispettare per le ipotesi di coinvolgimento nel medesimo in trasmissioni radiofoniche o televisive

³⁵ Cfr., sul punto, le lucide ed argomentate considerazioni di M.R. MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 67 ss.

affidarsi non solo, e qualche volta non tanto, all'inseguimento legislativo, ma alla capacità del giudice di far uso appunto dei "principii", cioè dei simboli ideali e valoriali presenti nelle norme o anche infiltrati nell'ordinamento attraverso il costante ed osmotico legame con il linguaggio»: ed è penetrante l'intuizione secondo la quale occorre «prendere sul serio il problema della gravidanza dei simboli di cui fanno uso le norme scritte e di quelli che entrano nel sistema e nel linguaggio giuridico per osmosi culturale. Tanto più nel nostro presente in cui l'appannamento di riferimenti tradizionali, mentre offre l'opportunità di un'aperta ricerca del consenso attorno a principi etici ed a elementi ideali condivisi, lascia gli elementi valoriali ancora presenti nel linguaggio normativo e corrente, a rischio appunto di una vaghezza e infine povertà di significato»³⁶.

Sul punto, occorre innanzi tutto osservare che la ricchezza simbolica del principio di dignità, che rappresenta l'aspetto forse più interessante, sul piano operativo, dello stesso, costituisce, al tempo stesso, un potenziale limite del medesimo: e questo proprio per la possibilità di leggerci concrete direttive di comportamento, sovente contrapposte, o comunque non sovrapponibili. Si consideri, ad esempio, il caso del lavoratore che, al fine di garantirsi comunque una qualche forma di sostentamento, sia pure non dignitoso, sulla base di canoni di valutazione socialmente condivisi in quel momento storico, accetti una data occupazione retribuita: inibire questa sua scelta può sembrare, da un lato, rispettoso della sua dignità, ma, dall'altro, rischia di costringerlo in una situazione di ancor più grave indigenza; ovvero si pensi all'ipotesi del *clochard* che rifiuti, per il proprio personale sentimento di dignità, e dunque anche di libertà, di ricevere il godimento di un'abitazione, così condannandosi tuttavia ad un'esistenza socialmente non dignitosa; e si ponga mente, ancora, a tutte le ipotesi in cui una scelta dell'autonomia privata, in termini di disposizione di uno degli attributi della propria personalità, pur costituendo manifestazione della libertà dell'individuo, sia suscettibile di essere qualificata come non dignitosa sulla base di una considerazione, per così dire, social – tipica della dignità della persona.

Si tratta di temi che, per il taglio impresso a queste pagine, non possono

³⁶ I brani riportati nel testo sono di P. ZATTI, *Maschere del diritto volti della vita*, cit., 30 s.

essere qui affrontati ³⁷ e che assumono una particolare delicatezza nelle questioni attinenti alla bioetica. A queste ultime, infatti, il giurista ed il filosofo si sono accostati, negli ultimi anni, proprio assumendo come termine di riferimento del discorso il principio di dignità ³⁸: non a caso la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina ³⁹ individua il proprio oggetto e la propria finalità nella esigenza di protezione del «l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità», garantendo «ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina». È tuttavia proprio in materia di bioetica, per le implicazioni particolarmente dense, anche di natura religiosa, che le questioni che in quest'ambito si delineano pongono, che assume tratti di particolare evidenza il rischio che il principio di dignità non sia in effetti in grado di fondare soluzioni non solo sufficientemente argomentate, ma in grado di resistere alla prospettazione di soluzioni di segno diametralmente opposto: e di qui la condivisibilità del richiamo, persuasivamente formulato, ad adibire la massima cautela nell'uso dell'argomento della dignità come *conversation-stopper* e, dunque, «per aumentare (...) la forza retorica delle proprie posizioni senza indulgere ad un confronto aperto e non pregiudizialmente orientato con le opinioni altrui» ⁴⁰.

Queste considerazioni ci inducono a proporre, volgendoci, a questo punto, alla parte più propriamente esemplificativa del nostro discorso, riflessioni sull'uso del principio di dignità calibrate, per riprendere la terminologia di recente proposta da un Autore ⁴¹, più su ipotesi di “piccola” (ma certamente non per questo meno importante) dignità che non di “grande” dignità. E si tratta di ipotesi nelle quali il richiamo alla dignità

³⁷ Si veda, comunque, per i problemi descritti in termini di *commodification* dei *personalità rights*, la relazione presentata a questo stesso Convegno da G. RESTA. Una trattazione elegante e colta delle interferenze tra dignità umana e scelte dell'autonomia privata si deve a G. CRICENTI, *Il lancio del nano, Spunti per un'etica del diritto civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2008.

³⁸ Cfr., per una riflessione sul tema dall'angolo visuale del filosofo del diritto, E.W. BÖCKENFÖRDE, *Dignità umana e bioetica*, Brescia, 2010.

³⁹ Si tratta della Convenzione di Oviedo del 1996, che ovviamente si differenzia dalla Carta dei Diritti in punto natura ed efficacia, trattandosi di uno strumento normativo convenzionale all'interno di un'organizzazione internazionale e non della Carta fondativa di un ordinamento sovranazionale.

⁴⁰ Così G. RESTA, *Dignità*, cit.

⁴¹ Così P. ZATTI, *Maschere del diritto volti della vita*, cit. 48.

sembra assumere valore essenzialmente sul piano dei rimedi, a protezione della personalità umana, così in un certo modo articolando la ben nota contrapposizione tra uso della dignità come *empowerment* del soggetto (come riconoscimento del suo valore intrinseco e premessa per il godimento dei diritti fondamentali del medesimo) ed uso del principio di dignità come *constraint* (e, dunque, nella prospettiva dell'introduzione di limiti all'autonomia privata) ⁴².

5. - Dignità e consenso informato nel trattamento terapeutico.

Un primo esempio ⁴³ di uso giurisprudenziale del concetto di dignità, ci conduce ad affrontare un caso classico di responsabilità medica: e cioè quella che può discendere dalla violazione del diritto del paziente, che si affidi alle cure del medico, a ricevere un'informazione completa e puntuale sulle indicazioni alla terapia o al trattamento chirurgico, sui loro possibili rischi e sulle prospettive di successo dell'uno o dell'altra.

Sul punto, si è ormai delineato, e certo non solo nella elaborazione dottrinale e giurisprudenziale italiana della materia ⁴⁴, un orientamento sufficientemente consolidato nel senso che l'obbligo di informare il paziente nei termini poc'anzi accennati costituisca uno specifico obbligo di protezione gravante sul professionista medico, che assume una propria autonomia rispetto all'obbligo di prestazione: al punto che la violazione del

⁴² Su tale contrapposizione cfr., in particolare, G. RESTA, *Dignità*, cit.; cfr. anche M.R. MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana*, cit., 70.

⁴³ Cfr., in prospettiva più risalente, e per un ampio catalogo degli usi giurisprudenziali fino ad allora maturati del concetto, G. ALPA, *Dignità. Usi giurisprudenziali e confini concettuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, II, 415 ss.

⁴⁴ Cfr., infatti, e per avere riguardo ad una delle più recenti discipline in materia di responsabilità civile, l'art. 55 della Legge sulla responsabilità da illecito civile della Repubblica Popolare Cinese, approvata il 26 dicembre 2009, secondo il quale «il personale sanitario deve, nel corso delle attività di diagnosi e cure mediche, spiegare al paziente le sue condizioni di salute e la cura adeguata. Qualora sia necessario procedere ad operazioni, a controlli particolari, a cure particolari, il personale sanitario deve, per tempo, spiegare al paziente i rischi delle cure mediche, le cure mediche alternative, le altre circostanze ed ottenere da questi il consenso per iscritto; qualora non sia possibile rivolgere al paziente tali spiegazioni, queste debbono essere rivolte ai prossimi congiunti da parte dei quali si deve ottenere un consenso scritto»; il comma 2 del medesimo articolo prevede che «qualora il personale sanitario non abbia pienamente adempiuto ai doveri previsti nel comma precedente e sia cagionato un danno al paziente, l'istruzione sanitaria incorre nella responsabilità per il risarcimento».

medesimo implica, di per sé, inadempimento colpevole e, come tale, fonte di responsabilità.

Infatti, nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione è stato da tempo precisato che «la correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni»⁴⁵.

Nello stesso ordine di idee, è stato rilevato, da ultimo, che vi può essere un risarcimento anche nell'ipotesi di una semplice violazione del diritto di autodeterminazione, verificatasi per la mancata informazione da parte del medico sulle conseguenze dell'intervento terapeutico al paziente, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute, ricollegabile a quella violazione, per essere stato l'intervento predetto necessario e correttamente eseguito; al contrario, la risarcibilità del danno da lesione della salute che, si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'intervento medico necessario ed eseguito correttamente, ma senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli, dunque, in assenza di un consenso consapevolmente prestato, richiede l'accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato⁴⁶.

Sulla stessa linea si era già posto il Tribunale di Genova⁴⁷ che, dopo aver escluso una colpa professionale «per inadeguata diagnosi o per una non corretta scelta terapeutica», ha riconosciuto la responsabilità del sanitario per omessa o insufficiente o, comunque, non adeguata informazione e consenso, e ciò partendo dal presupposto che il consenso informato costituisce un diritto fondamentale di rilevanza costituzionale, la lesione del quale costituisce un danno ingiusto per definizione, fonte di risarcimento. In particolare, questa sentenza ha individuato «il bene giuridico che viene

⁴⁵ Cfr. Cass. 14 marzo 2006, n. 5444, in *Danno e resp.*, 2006, 5, 564.

⁴⁶ Si tratta di Cass. 9 febbraio 2010, n. 2847.

⁴⁷ Il riferimento è alla sentenza del 10 gennaio 2006, in *Danno e resp.*, 2006, 537.

offeso nei casi in cui l'attività medica non sia stata preceduta da adeguata informazione e consenso» nell'autodeterminazione delle persone e nella «dignità umana, visto che senza informazione adeguata e rispettosa del paziente, e dunque anche dei suoi limiti culturali e delle sue umanissime paure di fronte all'atto medico, questi non è più "persona", ma oggetto di esperimento o di un'attività professionale che trascura il fattore umano su cui interviene, dequalificando il paziente stesso da "persona" a "cosa"».

Qui, dunque, il fondamento normativo della regola del consenso informato viene ravvisato, in maniera assai persuasiva, nel principio di dignità: proprio perché l'uomo deve essere sempre considerato come fine, e non già come mezzo, la somministrazione di cure mediche senza che egli sia adeguatamente informato rappresenta un attentato grave al valore della sua dignità e, come tale, deve essere sanzionato con il risarcimento del danno anche a prescindere dalla circostanza che l'esito del trattamento medico sia stato, di per sé, fausto.

Quest'ultimo rilievo conferma che, in questo caso, il bene tutelato non è la salute, che potrebbe essere stata, in ipotesi, salvaguardata al meglio dall'intervento o dal trattamento, ma la dignità umana, che di nuovo si presenta inscindibilmente connessa, in una sorta di costellazione di valori, con quello della libertà⁴⁸. E l'individuazione del bene tutelato, in questo caso, nella dignità, e non già nella salute, intesa in senso puramente biologico, dell'uomo costituisce una premessa di particolare interesse al fine di intendere la funzione che, in questa prospettiva, può assumere il risarcimento del danno: a quest'ultimo riguardo, l'elaborazione giurisprudenziale più recente della Corte di Cassazione italiana ci mostra, come vedremo più ampiamente tra breve, esempi suggestivi di moduli argomentativi che muovono dalla qualificazione come diritto inviolabile della dignità umana, laddove si tratti, in particolare, di procedere al risarcimento del danno morale, categoria, quest'ultima che sembra davvero assumere un ruolo di primo piano nel disegnare quella che è stata di recente definita

⁴⁸ Utilizziamo, anche in questo caso, il termine costellazione di valori nel senso che ad esso dà P. ZATTI, *Maschere del diritto volti della vita*, cit., 44: nel senso, dunque, che «i diritti "costellati" si sostengono e si definiscono a vicenda: talvolta l'uno appare fondante dell'altro, talaltra, proprio per questo, ne costituisce il limite».

la “complessità” del danno non patrimoniale ⁴⁹ e cioè la sua idoneità a coprire un arco funzionale estremamente denso ed a governare le dinamiche di tutela della persona in un tempo, qual è quello contemporaneo, che ben può essere definito come quello della complessità ⁵⁰.

6. - Dignità e risarcimento del danno morale soggettivo nella recente elaborazione giurisprudenziale italiana.

L'accento allo strumento della condanna risarcitoria per danno morale soggettivo ci mostra un altro uso recente del concetto di dignità, l'illustrazione del quale presuppone un breve cenno ai principi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, da ultimo, accreditato in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.

In particolare, e sintetizzando qui argomenti meritevoli certo di trattazione assai più ampia, si può rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno di recente enunciato il principio secondo il quale il danno non patrimoniale può essere risarcito nei casi in cui il fatto illecito determini una lesione di apprezzabile serietà e gravità di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti ed hanno del pari precisato che la categoria del danno non patrimoniale è, al suo interno unitaria, così negando, in linea di principio, valore costruttivo alle voci di danno non patrimoniale che l'elaborazione giurisprudenziale e la riflessione teorica erano venute costruendo: dal danno biologico, al danno esistenziale, al danno morale soggettivo ⁵¹.

È stato osservato in dottrina che, nel disegno di tipicità evolutiva che le Sezioni Unite intendevano modellare quanto all'area di risarcibilità del danno non patrimoniale, la categoria dei diritti inviolabili poteva in effetti giocare un ruolo significativo quale criterio di selezione del danno non patrimoniale risarcibile, circoscrivendo l'ambito di estensione dei casi di

⁴⁹ Si intende alludere, in particolare, a Cass., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191.

⁵⁰ Ci si permetta il rinvio, per più ampi riferimenti al riguardo, al nostro *Il danno non patrimoniale nel tempo della complessità*, in corso di pubblicazione.

⁵¹ La letteratura sulle sentenze menzionate – si tratta di Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972 e 26975 è vastissima: si vedano, in particolare, AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2009; S.PATTI-S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, Torino, 2010.

risarcibilità di quest'ultimo alle ipotesi in cui il risarcimento fosse davvero necessario al fine di tutelare la dignità della persona.

Le prime pronunce immediatamente successive alle Sezioni Unite hanno in effetti utilizzato il predetto criterio: così, in presenza di una domanda risarcitoria relativa ad un illecito di pubblicità ingannevole, l'accertamento circa la configurabilità, o meno, di un diritto inviolabile del consumatore alla libera determinazione intorno ad una scelta ed all'uso del prodotto (art. 21, comma 2, cod. cons.), ha assunto un rilievo centrale nell'economia della motivazione⁵².

Occorre tuttavia dare atto che, nella elaborazione giurisprudenziale recentissima della Suprema Corte, il parametro del diritto inviolabile sembra scolorare, rifluendo sovente e semplicemente nell'accertamento circa la configurabilità della lesione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito.

Così, ad esempio, in una pronuncia in materia di danno non patrimoniale derivante, secondo la tesi della vittima, da immissioni intollerabili ed illecite, la motivazione della sentenza risulta impostata in termini di lesione non di un diritto inviolabile della persona, bensì di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, escludendo la pronuncia che tale potesse considerarsi il diritto alla tranquillità domestica⁵³.

Analogamente, in un'altra assai recente decisione, che ha risarcito il danno morale, in presenza di un'ipotesi di fatto di gravi lesioni subite da una persona di cittadinanza extracomunitaria, cui – nel processo di merito – era stato riconosciuto il danno biologico, ma non il danno morale, si discorre in termini di risarcimento del danno non patrimoniale configurabile come risvolto della lesione del diritto alla salute, riguardato come diritto fondamentale⁵⁴.

V'è da domandarsi, certo, se la mancata utilizzazione, del modulo argo-

⁵² Il riferimento è a Cass., sez. un., 15 gennaio 2009, n. 794.

⁵³ Così Cass., sez. II, 8 marzo 2010, n. 5564.

⁵⁴ Questa è la massima, ancora non ufficiale, di Cass., sez. III, 24 febbraio 2010, n. 4484: se ben si comprende dalla massima il contenuto dell'ipotesi di fatto cui aveva riguardo la decisione – diniego del risarcimento del danno morale in favore della persona extracomunitaria vittima di una lesione della salute – si sarebbe trattato in effetti di un'ipotesi nella quale particolarmente pertinente poteva essere l'argomentazione in termini di inviolabilità del diritto, perché attinente all'essenza stessa della dignità della persona.

mentativo che ha riguardo alla individuazione di diritti inviolabili sia frutto semplicemente, e per così dire, di un'abitudine terminologica, tale da ricollegarsi al ben noto indirizzo accreditato dalle sentenze c.d. gemelle del 2003⁵⁵ ovvero discenda dal fatto che, quanto meno nel caso di lesione del diritto alla salute, l'invioabilità del medesimo risulti, per così dire, auto-evidente e, dunque, non bisognosa di ulteriori sostegni argomentativi; mentre il criterio valutativo che si basa sulla possibilità di individuare, o meno, nel caso di specie, la lesione di un diritto inviolabile è destinato a rilevare soprattutto ove si tratti di scrutinare situazioni giuridiche soggettive nuove e non ancora definitivamente accreditate nel senso della loro idoneità ad innescare, se lese, la tutela risarcitoria.

Un ulteriore dato che non può essere trascurato in sede di illustrazione dello stato dell'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia, dall'angolo visuale degli usi della dignità in contesti risarcitori, è quello secondo cui la giurisprudenza recentissima, e successiva alle enunciazioni delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, ha continuato sovente ad utilizzare, nella prospettiva della realizzazione della finalità dell'integrale risarcimento del danno alla persona, moduli argomentativi che echeggiano, in maniera più o meno esplicita, sia la categoria del danno esistenziale, sia, e soprattutto, quella del danno morale soggettivo e che intendono, comunque, offrire tutela risarcitoria a quegli aspetti (il dolore, il patema d'animo) che all'area del danno morale soggettivo restavano tradizionalmente ascritti.

Possono essere richiamate in tale prospettiva, tra le altre⁵⁶, la sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha confermato una decisione di merito, recante una condanna risarcitoria a carico del proprietario di un bar per le immissioni di fumo di sigarette subite dai condomini di un edificio, i quali, per evitare le conseguenze dannose per la salute di tali immissioni erano

⁵⁵ Il riferimento è, ovviamente, alle sentenze della Corte di Cassazione del 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, pubblicate, tra gli altri luoghi, in *Foro it.*, 2003, I, 2272 ss., con nota di E. NAVARRETTA, *Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente*, e si veda ovviamente anche la sentenza della Corte Costituzionale 11 luglio 2003 n. 233, in *Foro it.*, 2003, I, 2201 ss., con nota di E. NAVARRETTA, *La Corte Costituzionale e il danno alla persona "in fieri"*.

⁵⁶ Le citazioni sono tratte dalla corrispondente sezione del sito www.personaedanno.it, alla quale si rinvia per l'illustrazione completa ed aggiornata degli sviluppi giurisprudenziali accennati nel testo.

stati costretti a tenere chiuse le finestre, anche nel periodo estivo, con conseguente incidenza di tale situazione «sul modo di vivere la casa dei danneggiati»⁵⁷; la sentenza del Consiglio di Stato che ha affermato che «l'illegittima revoca dell'autorizzazione di polizia per la gestione di un istituto di vigilanza privata, con conseguente cessazione dell'azienda, cagiona ad un imprenditore un danno esistenziale risarcibile, identificabile in una compressione dell'autostima, del benessere e della sfera relazionale del danneggiato, in termini suscettibili di apprezzamento presuntivo e di liquidazione in via equitativa. In particolare, la lunga interruzione subita dall'azienda, sulla quale il professionista ha concentrato i propri interessi professionali e la propria posizione, in termini economici e sociali, determina la lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, con particolare riguardo agli artt. 2, 4, 36 e 42 Cost.»⁵⁸; ovvero la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha motivato in termini di danno esistenziale da dequalificazione professionale, in presenza di un'ipotesi di danno alla salute, subito dal medico ginecologo in servizio presso un'azienda ospedaliera in occasione dell'esecuzione, da parte sua, di un intervento chirurgico⁵⁹; ovvero ancora la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, la quale ha risarcito al marito della vittima di un sinistro stradale con esiti letali il danno non patrimoniale da essa stessa definito esistenziale, ravvisato nella «compromissione del patrimonio psichico (tale da impedire) la esplicazione del ruolo (del coniuge della vittima) nell'ambito del rapporto coniugale», con conseguente lesione dei «diritti inviolabili e rilevanti costituzionalmente della famiglia»⁶⁰.

⁵⁷ Si tratta di Cass., sez. III, 31 marzo 2009, n. 7875

⁵⁸ Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5266, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 300 ss.; è evidente qui, in modo particolare, la divaricazione rispetto ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, non solo per l'utilizzo della categoria del danno esistenziale, ma anche in relazione al fatto che anche la libertà di iniziativa economica privata viene accostata, senza alcuna preoccupazione per la verifica della inviolabilità del diritto, a situazioni giuridiche della persona, oggetto di tutela da parte delle norme costituzionali.

⁵⁹ È il caso deciso da App. Roma, sez. I, 23 febbraio 2009, n. 847: più in particolare ancora, si trattava, appunto, del danno alla salute subito da un sanitario a causa del contagio da virus HIV occorso a seguito di uno schizzo di sangue proveniente dal paziente operato, che l'aveva colpito al volto durante un intervento, il danno esistenziale da impedimento al pieno sviluppo della personalità, e della professionalità, nell'ambito lavorativo, danno che è stato liquidato attraverso un aumento percentuale del risarcimento del danno biologico in concreto riconosciuto.

⁶⁰ Così App. Firenze, sez. II, 29 gennaio 2009, n. 113.

Analogo sforzo di pervenire, pur nel rispetto formale del principio della unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, ad un'adeguata personalizzazione del risarcimento del danno alla persona si coglie anche con riferimento a pronunce che si riferiscono specificamente ad ipotesi di danno da sofferenza soggettiva, pienamente riconducibili all'area del danno morale soggettivo.

Così, in particolare, in presenza di un'ipotesi di illecito sanitario, con conseguente lesione gravissima alla salute del neonato, è stato affermato che «il danno morale richiesto *iure proprio* dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle S.U. come principio informatore della materia», con l'ulteriore precisazione che «il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata, tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale e tanto più elevato, quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso»⁶¹; e la figura del danno morale è stata più volte valorizzata anche da ulteriori pronunce di legittimità posteriori alle Sezioni Unite del 2008, ora sotto il profilo della perdurante autonomia ontologica della medesima rispetto al danno biologico ed all'interno della più ampia categoria del danno non patrimoniale⁶².

⁶¹ Cfr. Cass., sez. III, 13 gennaio 2009, n. 469, in *www.iusexplorer.it/Dejure*.

⁶² Cfr. Cass., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28407, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: «il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico»; Cass., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191, che ha formulato il seguente principio di diritto: «nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale; art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con l. 2 agosto 2008, n. 190, riconosce, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tenere conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute»; Cass., sez. III, 20 maggio 2009, n. 11701; Cass., sez. III, 19 gennaio 2010, n. 702, secondo la quale «ai fini della liquidazione del danno morale si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona danneggiata e della gravità del fatto, senza che possa escludersi l'ammissibilità della sua quantificazione in proporzione al danno biologico riconosciuto»; Cass., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3357, secondo la quale «in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza psichica patita dalla vittima delle lesioni integra un danno che deve essere qualificato e

Detтата da analoga preoccupazione, nel senso di pervenire, in ogni caso, ad un risarcimento integrale del danno sofferto dalla vittima, è pure una sentenza di merito, secondo la quale ai congiunti di una vittima di un sinistro stradale compete sia il danno morale soggettivo, inteso come ristoro delle sofferenze morali patite in conseguenza della perdita traumatica del loro congiunto, sia il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita e nella improvvisa privazione del contributo di esperienza, suggerimenti, consigli e sostegno morale assicurati dal defunto⁶³.

L'esigenza di prevedere una personalizzazione adeguata del danno non patrimoniale, al fine di tenere conto della voce del medesimo suscettibile di essere descritta in termini di "sofferenza soggettiva" è, del resto, propria di numerose altre sentenze di merito, pronte ad utilizzare lo strumento equitativo al fine di risarcire, nella sussistenza degli altri presupposti (la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito; la serietà della lesione) fissati dalla elaborazione delle Sezioni Unite anche «l'ulteriore pregiudizio subito dalla parte danneggiata e consistente

risarcito *jure haereditatis* (come liquidazione ancorata alla gravità dell'offesa ed alla serietà del pregiudizio), come danno morale e non come danno biologico, giacché una tale sofferenza, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è suscettibile, in ragione del limitato intervallo temporale tra lesione e morte, di degenerare in patologia»; Cass. n. 4484 del 2010, cit.; Cass. 16 febbraio 2010, n. 3581, secondo la quale «ai fini della liquidazione, in favore dei familiari superstiti, del danno morale conseguente alle morte di un figlio, il giudice di merito legittimamente può prendere in considerazione, in vista di una valutazione equitativa personalizzata, la composizione della famiglia nella sua globalità; per cui – pur dando per pacifico che il valore della vita non è mai compensabile con una somma di denaro – non è illogico affermare che la perdita di un congiunto è meglio tollerata nell'ambito di una famiglia numerosa di quanto non avvenga ove il defunto fosse l'unico familiare o parente esistente»; Cass., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906, la quale appare invece più coerente all'insegnamento delle Sezioni Unite, laddove afferma che «il danno morale soggettivo, inteso, quale sofferenza psichica transeunte, non costituisce un pregiudizio autonomo, ma uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale; pertanto, laddove sia esclusa la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica e cioè del danno biologico, viene meno in conseguenza il presupposto per la riconoscibilità del danno morale soggettivo».

⁶³ Così Trib. Lecce, sez. Maglie, sentenza 29 novembre 2008, n. 368 consultabile sul sito *Alallex*: quest'ultima pronuncia sembra in effetti davvero al limite di quella indebita duplicazione di poste risarcitorie per danni in sostanza coincidenti, il superamento della quale aveva costituito uno degli snodi fondamentali della più volte citata pronuncia delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008.

nel turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro»⁶⁴.

Può allora ritenersi che la densità di funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale, sulla quale concorda ormai la dottrina⁶⁵, esibisce una particolare accentuazione nelle ipotesi di danno morale soggettivo: in presenza del dolore o della sofferenza patiti dalla vittima dell'illecito, l'attribuzione di una somma di danaro, nella quale è già difficile ravvisare un risarcimento in senso tecnico nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale⁶⁶, assume una curvatura funzionale sempre più sbilanciata sul piano sanzionatorio e, correlativamente, della deterrenza nei confronti di comportamenti illeciti.

Tuttavia, anche la funzione sanzionatoria non è in grado di spiegare fino in fondo il rimedio risarcitorio, tanto più in un sistema giuridico, come quello italiano, che continua, almeno a livello di elaborazione giurisprudenziale, a considerare estranea all'istituto della responsabilità civile la funzione sanzionatoria.

Se, dunque, il risarcimento del danno morale non può assumere una funzione compensativa di una perdita che, sulla base dei parametri di mercato, non esiste e se appare quanto meno dubbia la sua funzione sanzionatoria, il risarcimento del danno morale espletterà la funzione che è stata efficacemente definita di riconoscimento simbolico del valore attribuito alla persona e di riconoscimento, sul piano sociale della ingiustizia della sua violazione⁶⁷. E qui, forse, potrebbe essere il caso di riconsiderare, dopo tanti decenni di riflessione giustamente attenta alle suggestioni, per così dire, a livello di analisi strutturale, dell'analisi economica del diritto, la valenza simbolico-culturale degli istituti e dei rimedi giuridici, che assume, come si è già osservato, un rilievo particolare proprio quando si parli di un termine evocativo come quello di dignità.

⁶⁴ Cfr., in tal senso, Trib. Roma, 30 marzo 2009, n. 10697, inedita per quel che consta; Trib. Milano, sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334, consultabile sul sito *Athalex*.

⁶⁵ Si veda, in luogo di molti altri contributi, l'efficace messa a punto di C. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 2005, 59 ss.

⁶⁶ Così G. BONILINI, *Danno morale*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, V, Torino, 1989, 87: «identificato il danno non patrimoniale con il pregiudizio che non trova criteri obiettivi di valutazione economica, discende l'insuscettibilità di un suo risarcimento in senso tecnico, dal momento che questo postula un'attività liquidativa improntata a rigorosi criteri economici».

⁶⁷ Cfr. G. CRICENTI, *Persona e risarcimento*, Padova, 2006, 190 s.

Infatti, ed a non voler ritenere che la condanna risarcitoria per danno morale debba risolversi in quella – efficacemente definita, a questo punto⁶⁸ – strana alchimia, che consiste appunto nell’estrarre monete dalle proprie lacrime, il danaro non può assumere, in questo caso, il ruolo, che gli è normalmente proprio, di unità di misura dei valori di mercato, bensì, ed appunto, quello di ripristino dell’assetto di valori recepito dall’ordinamento.

7. - Conclusioni.

La considerazione da ultimo svolta, a proposito della funzione simbolica della condanna risarcitoria per danno morale, ci consente, a questo punto, di giungere alla conclusione del discorso.

Muovendo, infatti, dalla premessa, sulla quale ci si è soffermati in precedenza, della centralità del valore della persona, e del principio di dignità della medesima nel vigente ordinamento, lo strumento della condanna risarcitoria per danno morale soggettivo, commisurata alla serietà e gravità della lesione, può presidiare efficacemente la dignità della persona. La negazione del valore della persona, e della sua dignità, che il fatto produttivo di danno morale abbia potuto determinare, trova, dunque, risposta, da parte dell’ordinamento, nella condanna risarcitoria adottata a carico del responsabile.

Né deve sembrare che tale modalità di rimedio sia del tutto inadeguata rispetto all’esigenza di riaffermazione della dignità della persona, dato che anche le entità non riconducibili al mercato debbono subire una sorta di transustanziazione in denaro per poter essere inserite nel circuito della giustiziabilità.

Certamente, in questa sua funzione di presidio della dignità della persona⁶⁹, la condanna risarcitoria per danno morale soggettivo⁷⁰ non potrà

⁶⁸ L’espressione è di G. VINEY, *Les obligations. La responsabilité: conditions*, Paris, 1982, 927, la cui posizione, sul punto, è rammentata da F.D. BUSNELLI, *Interessi della persona e risarcimento del danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 4.

⁶⁹ Sulla quale, come si accennava, anche la più recente giurisprudenza pone opportunamente l’accento: cfr. ancora Cass. 12 dicembre 2008, n. 29191, alla stregua di un importante richiamo al riconoscimento che il valore della dignità della persona assume all’interno della c.d. Costituzione europea e del Trattato di Lisbona.

essere considerata isolatamente da altre tecniche, quale, in particolare, la pubblicazione della sentenza di condanna prevista dall'art. 120 c.p.c.; ma neppure potrà essere negata nella sua incisività ed effettività.

D'altra parte, è proprio l'aggancio all'esigenza di tutela della dignità della persona, tanto più accentuata quanto più grave sia stata la lesione che il fatto illecito abbia alla stessa cagionato, che può costituire una giustificazione concorrente, e per certi versi, perfino più persuasiva, di quella proposta dalle Sezioni Unite nelle sentenze dell'11 novembre 2008 sopra richiamate, della regola di irrisarcibilità di danni non patrimoniali (qui specificamente, morali soggettivi) che non eccedano la soglia della apprezzabile gravità.

Intesa nei termini che si sono da ultimo tratteggiati, la condanna risarcitoria per danno morale soggettivo si presta davvero a presidiare la ricchezza simbolica e semantica della dignità della persona: e qui la suggestione della linguistica ci rammenta che il termine degno evoca ciò che è fine, bello, propizio, elevato e, dunque merita rispetto ⁷¹, ma richiama anche, con un'etimologia che è stata definita forse più poetica che scientifica, ma proprio per questo forse più suggestiva, un fuoco alla radice della dignità ⁷². Un fuoco che è all'origine di tutte le cose, e, dunque, anche dell'essere-persona, ma che anche segno della loro trasformazione continua: ed è proprio quale presidio giuridico della continua trasformazione, che vuol dire anche incompressibile individualità, della dignità umana che la condanna risarcitoria per danno morale soggettivo può dispiegare una funzione di fondamentale importanza.

⁷⁰ Configurabile, naturalmente, anche in ambiti di danno morale soggettivo derivante da responsabilità contrattuale: ma la presenza, all'interno di questo Trattato, di una parte specificamente dedicata al danno non patrimoniale da inadempimento non consente di affrontare *ex professo* l'argomento.

⁷¹ Cfr. sul punto P. ZATTI, *Maschere del diritto volti della vita*, cit., 40, che rammenta l'etimo *deceat, dequ* della parola.

⁷² Così ancora P. ZATTI, *Maschere del diritto volti della vita*, cit., che sottolinea anche l'etimo *de-igne*.

Gli Autori di questo fascicolo

Paolo GROSSI, professore emerito dell'Università di Firenze, accademico dei Lincei, giudice della Corte costituzionale

Luigi FERRAJOLI, professore emerito di Filosofia del diritto, Università di Roma Tre

Aurelio GENTILI, professore ordinario di Diritto civile, Università di Roma Tre

Claudio SCOGNAMIGLIO, professore ordinario di Diritto privato, Università di Roma "Tor Vergata"

Enrico QUADRI, professore ordinario di Diritto privato, Università di Napoli "Federico II"

Luigi BALESTRA, professore ordinario di Diritto privato, Università di Bologna

Giuseppe CONTE, professore ordinario di Diritto privato, Università di Firenze

Giovanni D'AMICO, professore ordinario di Diritto privato, Università "Mediterranea" di Reggio Calabria

Francesco MACARIO, professore ordinario di Diritto privato comparato, Università di Roma Tre

Roberto MASTROIANNI, professore ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Federico II"